

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 19 del 22/05/2008**

Deliberazione n. 19 del 22/05/2008 d.lgs 163/06 Articoli 153 - Codici 153.1

Nella procedura di project financing, la previsione di un prezzo (anche sotto forma di cessione in proprietà di beni immobili) corrisposto dalla stazione appaltante al promotore deve trovare la sua ragione giustificativa nella necessità di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, e non per assurgere, nella sostanza, a vero e proprio corrispettivo di un appalto. Il difetto di presupposti per l'attivazione di un'operazione di project financing, le carenze nella pubblicazione dell'avviso indicativo, nonché l'accoglimento, di fatto, della proposta del solo promotore, seguito dalla modifica del piano economico-finanziario non appena intervenuta l'aggiudicazione, siano elementi potenzialmente lesivi della libera concorrenza tra le imprese in grado di mostrare interesse per l'esaminato intervento.